

L'art. 707 C.P. nella Dottrina e nella Giurisprudenza  
in materia di reati di sospetto  
*di Mario Pavone \*\**

.....

Premessa

L'art. 707, la cui vigenza è sopravvissuta a numerosi rilievi di incostituzionalità, è comunemente ritenuta l'unica norma residuale in materia di reati di sospetto prevista dal Codice Penale.

La norma è inserita nel paragrafo V della sezione III del libro III del Codice Penale e prevede alcune ipotesi contravvenzionali destinate a prevenire la commissione di delitti contro il patrimonio.

Norma comune a tali reati è l'art. 713 per effetto della quale il condannato, per alcuna delle contravvenzioni previste dagli articoli 705-712, può essere sottoposto a libertà vigilata.

Invero il Legislatore è pervenuto negli ultimi anni alla abrogazione dell'art. 706, ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 480/1994, nonché degli articoli 710 e 711, ai sensi dell'art. 18 Legge 205/1999.

Altre ipotesi di reato sono state dichiarate incostituzionali con pronunce della Corte Costituzionale.

In particolare la norma dell'art. 708 (possesso ingiustificato di valori) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 370 del 2/11/1996 mentre la norma dell'art. 707 (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) è stata invece dichiarata parzialmente illegittima con sentenza n. 14 del 2/2/1971.

Le pronunce della Corte Costituzionale muovono dagli stessi presupposti che meritano un breve esame.

1. Il principio di uguaglianza e di tipicità dei reati

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 370 del 1996, ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie di possesso ingiustificato di valori (art. 708 C.P.) ed ha ritenuto, invece, legittima la fattispecie prevista dall'art. 707 C. P., che punisce il possesso ingiustificato di chiavi false o di grimaldelli.

La stessa Corte, con le pronunce n. 10 del 1968 e n. 14 del 1971, aveva dichiarato incostituzionali, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 707 C.p. e l'art. 708 C. P., nella parte in cui tra le condizioni personali dell'agente, annoveravano la mendicizia, l'essere stato ammonito ovvero l'essere stato sottoposto ad una misura di sicurezza personale o ad una cauzione di buona condotta.

Con la sentenza del 1996 la Corte ha ritenuto che l'art. 708 C.P. violi il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e il principio di tassatività delle ipotesi criminose sancito dall'art. 25 Costituzione, atteso che sotto il primo profilo infatti l'incriminazione di una condotta in sé lecita, come il possesso ingiustificato di valori, introdotta unicamente nei confronti di una categoria di soggetti, composta da

## **Studio dell'Avv. Mario Pavone**

pregiudicati per reati di varia natura ed entità contro il patrimonio, dava origine ad una discriminazione di condizioni personali e sociali non giustificata da valide ragioni, introducendo una disparità di trattamento in aperto contrasto con l'art. 3, comma 1, Costituzione.

Secondo la Corte, la scelta legislativa di criminalizzare il comportamento solo di alcuni soggetti qualificati e non della generalità dei consociati troverebbe una qualche giustificazione solo se l'appartenenza a tale categoria di soggetti pregiudicati potesse incidere sulla lesione o messa in pericolo del bene tutelato.

Invece, il semplice possesso dei beni senza la giustificazione della loro origine non comporta alcuna lesione o messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma, fatta salva la punizione di siffatto comportamento posto in essere da soggetti già condannati per reati contro il patrimonio e giustificata con il sospetto della reiterazione dei reati medesimi.

Una tale presunzione di pericolosità, fondata unicamente sulla qualifica soggettiva di condannato, comporterebbe tuttavia il rischio di una diversificazione di trattamento, da parte dell'ordinamento penale, tra i condannati per determinati delitti rispetto ad altri soggetti responsabili anche di più gravi reati.

Inoltre, gli artt. 707 e 708 C. P., facendo dipendere la punibilità dalla presunta pericolosità dell'indagato, rappresenterebbero nella opinione della Corte una lapidaria ipotesi di affermazione di colpevolezza per la condotta di vita, enunciando una sorta di responsabilità oggettiva penale, in aperta violazione non solo dell'art. 25 Cost., che stabilisce il principio di responsabilità per il fatto commesso, ma anche dell'art. 27, comma 1, Cost., che stabilisce il principio di responsabilità per fatto proprio del colpevole.

Nella maggior parte delle sentenze della Corte in tema di eguaglianza, la ratio di una fattispecie penale è stata sempre esaminata in relazione alla previsione di una equiparazione di trattamento punitivo di ipotesi aventi un diverso disvalore sociale o di una differenza di trattamento punitivo di condotte equivalenti.

Invero, la Corte, a partire dalla sentenza n. 10 del 1980, ha accolto l'opinione dottrinale secondo la quale il giudizio sull'eguaglianza delle leggi dovrebbe presupporre il riferimento a tre termini, cioè la norma impugnata, il principio costituzionale di eguaglianza e un *tertium comparationis*, sulla base del quale valutare la conformità o meno delle differenziazioni rispetto all'art. 3 Cost..

Dall'esame della dottrina intervenuta sull'argomento emergono tre orientamenti principali in tema di ragionevolezza.

Una parte della dottrina afferma l'esistenza di un principio di ragionevolezza in base al quale valutare la ragionevolezza di una norma in assoluto, a prescindere dalla sussistenza di una disparità di trattamento da valutare.

Un secondo orientamento fonda i giudizi sulla congruità, adeguatezza e pertinenza di una legge non su specifiche norme costituzionali, ma su corrispondenti principi giuridici, al di là della ricerca di un fondamento legislativo testuale.

Un ultimo orientamento dottrinale (2) afferma invece la sussistenza non tanto di un principio ma di un criterio di ragionevolezza in base al quale conformare i giudizi sulla costituzionalità di una norma; sotto questo profilo il giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. non avrebbe alcuna autonomia concettuale.

## 2. Il principio di proporzionalità della sanzione penale

Altra questione affrontata dalla Corte nella sentenza in commento deve ritenersi quella del c.d. principio di proporzionalità della sanzione.

In materia penale il principio di eguaglianza trova una specificazione nel principio di proporzione, che, indipendentemente dalla sussistenza di disparità o parificazioni di trattamento, dovrebbe rappresentare un criterio di verifica dei fattori che influiscono sull'*an* e sul *quantum* della punibilità(3)

Nell'ordinamento penale il principio di proporzione viene considerato di rilievo costituzionale sulla base dell'art. 13 Cost., in quanto i sacrifici del bene della libertà personale devono essere proporzionati al perseguimento di interessi di rango costituzionale; dell'art. 25, comma 2, Cost., in quanto il legislatore ha l'obbligo di stabilire un divario non spropositato tra il minimo e il massimo nell'indicazione del disvalore del fatto; e dell'art. 27, comma 3, Cost., poiché la sproporzione del sacrificio della libertà personale non consente la realizzazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, comma 3, Cost.(4)

Il legislatore penale, attraverso l'applicazione del principio di proporzione, deve tendere al contemperamento tra la realizzazione dei diritti fondamentali del reo, da una parte, e la tutela di determinati beni giuridici, dall'altra.

Le norme degli artt. 707 e 708 C.P. risultano entrambe del tutto afflittive anche sotto tale rilievo atteso che il comportamento da sanzionare sarebbe del tutto astratto siccome non direttamente collegato con un reato commesso bensì con il pericolo della commissione di un reato contro il patrimonio.

Non si comprende quindi come possa tale comportamento essere in concreto valutato ai fini della applicazione della sanzione se non con riferimento alle pregresse condanne riportate dall'indagato.

## 3. Il principio di tassatività e l'art. 708 C.p..

Nella sentenza del 1996, in commento, la Corte costituzionale ha, invero, dichiarato la incostituzionalità dell'art. 708 C.P. anche in base alla violazione del principio di tassatività delle ipotesi di reato sancito dall'art. 25 Cost., stante la ricordata genericità e l'indeterminatezza del disposto

normativo e la evidente discriminazione del carattere lecito o illecito del possesso ingiustificato di valori (ovvero degli arnesi di scasso) sulla base della condizione soggettiva di pregiudicato per determinati reati dell'indagato.

Secondo la Corte, le condizioni personali, indicate dall'art. 708 C. P., come pure dall'art. 707, non sono tali da giustificare in termini di offensività la punibilità del possesso ingiustificato, poiché non si riuscirebbe a determinare una tipizzazione della condotta criminosa alla quale ricondurre condotte aventi un medesimo disvalore sociale.

Il Giudice costituzionale ha ravvisato, quindi, un ulteriore motivo di contrasto dell'art. 708 C.P. con il citato principio di tassatività, atteso che la suddetta fattispecie risulterebbe volta alla repressione non del comportamento descritto, cioè il possesso ingiustificato, ma di quei reati in cui si sospettava che il soggetto fosse coinvolto tanto da disporre dei beni o valori provenienti da tali reati ovvero degli strumenti diretti alla commissione di reati contro il patrimonio.

#### 4. I rilievi di costituzionalità dell'art. 707 C.P.

Nondimeno, la Corte costituzionale, con la stessa pronuncia n. 370 del 1996, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 707 C. P., in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. da vari Giudici, poiché la norma descrive un fatto in sé pericoloso per il bene tutelato, combinandosi nella condotta di possesso l'elemento oggettivo (gli oggetti atti allo scasso) e quello soggettivo (la pericolosità dei soggetti condannati per determinati reati contro il patrimonio)(5).

In effetti, la differenza tra le due ipotesi di reato esaminate dalla Corte troverebbe fondamento nella opinione dissonante che i comportamenti tipizzati dall'art. 707 C.P. sarebbero caratterizzati da una pericolosità astratta poiché si puniscono in chiave preventiva attività anteriori a quelle preparatorie di un delitto.

Secondo la Corte, l'adozione del modello del pericolo astratto quale forma di anticipazione di tutela sarebbe giustificabile solo in relazione al bene tutelato (perché, ad es., di carattere sopraindividuale) o per la natura dell'azione e l'ampiezza degli effetti lesivi; nel caso dell'art. 707 C.P. le condizioni suddette non sussisterebbero poiché il bene tutelato, cioè il patrimonio, è concretamente ledibile e la stessa azione, quella del furto, sarebbe lesiva del patrimonio e dagli effetti limitati.

A questo punto va sottolineato come, ai fini della sussistenza della ipotesi contravvenzionale enunciata dall'art. 707, la condizione di essere stato condannato per *delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio* costituisce presupposto logico giuridico del reato e non esige una pluralità di condanna, essendo sufficiente anche una sola condanna passata in giudicato.

Secondo la Dottrina a commento( Manzini ,Bellavista),la contravvenzione in esame sarebbe esempio di *reato di mera condotta*, laddove il possesso degli arnesi da scasso,ai fini della sussistenza del reato,deve essere *attuale*:occorre,cioè che l'agente venga *colto in flagranza* (Manzini).

La Giurisprudenza ha ritenuto,in passato,non necessaria la flagranza,considerando sufficiente che l'imputato avesse la disponibilità degli arnesi come pure potesse fare un sollecito uso di essi, entrambe intese come mera *contiguità* con l'agente,sanzionando in tal senso il possesso degli arnesi da scasso anche se rinvenuti nella abitazione o nella autovettura del soggetto.

Di recente,tuttavia,la Cassazione,modificando il precedente orientamento,con la sentenza n.10475 del 1999(citata in numerose rassegne)ha ritenuto di adeguarsi alla Dottrina prevalente ed ha aderito alla opinione della necessaria flagranza (colto in possesso) per affermare la punibilità del reato unicamente in tale ipotesi.

La Suprema Corte,in tutta evidenza, è pervenuta ad una valutazione restrittiva della applicazione della ipotesi delittuosa contemplata dall'art.707 che finisce con il contemperare i ricorrenti dubbi di costituzionalità con la esigenza di evitare una esplicita soppressione della norma dal Codice Penale siccome del tutto illegittima per le ragioni innanzi esposte.

Il possesso degli arnesi da scasso,sempre secondo la dottrina, deve essere,peraltro, *consapevole ed ingiustificato*, con la conseguenza che la contravvenzione risulterebbe punibile solo a titolo di dolo e non di colpa.

Infine alcuni autorevoli commentatori,tra cui il Vassalli,hanno ritenuto la contravvenzione in esame sempre assorbita dal delitto dell'art.625 n.2,quale momento preparatorio ed esecutivo del furto ai fini della effrazione,come enunciato più volte dalla stessa Giurisprudenza.

Ciò posto,occorre sottolineare,tuttavia,come la sentenza emanata dalla Corte Costituzionale nel 1996 non abbia affrontato e risolto i problemi del rapporto degli artt. 707 e 708 C.P. con l'art. 24 Cost. che salvaguarda il diritto alla difesa e con l'art. 27, 2 comma,della Costituzione,che stabilisce la presunzione di non colpevolezza dell'imputato con riferimento ai requisiti della "mancanza di giustificazione dell'origine dei beni" e della "mancata giustificazione della destinazione".

In relazione al primo requisito, secondo un orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 708 C.P. prevederebbe un'inversione dell'onere della prova,poiché l'accusa dovrebbe provare la condizione soggettiva e il possesso di valori non confacenti allo stato dell'imputato e a quest'ultimo spetterebbe di provare la legittima provenienza di tali valori.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza, invece, nega che nel caso degli artt. 707 e 708 C. P. l'imputato debba provare la provenienza o la destinazione delle cose possedute, ma richiede solo un'attendibile spiegazione da parte sua, spettando pur sempre all'accusa di dimostrare l'inattendibilità delle spiegazioni stesse; in sostanza la norma in questione non prevede un'inversione dell'onere della prova, ma un mero onere di allegazione a carico dell'imputato.

**Studio dell'Avv. Mario Pavone**

La dottrina in materia (6) sottolinea, al contrario, come gli artt. 707 e 708 C. P., c.d. *reati di sospetto*, finiscano con il violare il principio della presunzione di innocenza riconosciuto costituzionalmente, poiché il legislatore ha eliminato la difficoltà di provare la destinazione o la provenienza dei beni dell'imputato, introducendo una presunzione di colpevolezza in relazione ai reati che si ritiene siano stati commessi o ai reati che si avrebbe l'intenzione di commettere.

In tal modo si procederebbe all'applicazione di una pena di sospetto sia nei presupposti, non essendo provata la colpevolezza per i reati in questione, sia nella misura della sanzione, poiché la pena non potrebbe essere in alcun modo commisurata ad una colpevolezza non provata.

E' stato, peraltro, ritenuto a tal proposito che la norma sarebbe incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. laddove la sanzione dell'arresto fino a sei mesi ivi prevista contrasterebbe con quella minimale di giorni cinque per il disposto dell'art. 25 C.P.

In conseguenza, la norma, anche sotto tale profilo, risulterebbe del tutto affittiva dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione ad ogni imputato dando origine, peraltro, ad una sorta di inversione dell'onere della prova che incombe, di norma, all'accusa e che appare fortemente discriminatoria nei confronti degli imputati del reato in questione.

In conclusione, sebbene la Corte costituzionale abbia eliminato dall'ordinamento l'art. 708 C. P., quale fattispecie di mero sospetto, è auspicabile che il Legislatore provveda ad abrogare anche l'art. 707 CP, stante la manifesta incostituzionalità, eliminando in via definitiva tale ipotesi di reato dall'ordinamento per le medesime motivazioni recepite dalla Corte in sede di declaratoria di illegittimità dell'art. 708 C.P.

\*\* Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

NOTE

- (1) A. Maugeri, in Rivista it. dir. e proc. pen. nn. 2 e 3, 1999, pagg. 434-486, 944-988.
- (2) Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, pag. 5 e segg.
- (3) Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, pagg. 165-166
- (4) Corte cost. 28.7.1993, n. 343, in Giur. Cost. 1993, pag. 2668.
- (5) Maugeri, op. citata, osserva criticamente che gli elementi da cui desumere la pericolosità della condotta sono insufficienti, cosicché in questa ipotesi la pericolosità del mezzo finisce per far leva sulla pericolosità del soggetto che lo detiene.
- (6) Micheli, Reati di sospetto vecchi e nuovi: cronaca di una morte annunciata, in Riv. trim. dir. pen. dell'econ., 1994, pag. 53)

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULL'ART 707 C.P.P.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) per violazione degli art. 3 e 25 cost., in quanto e' irragionevole la discriminazione che pone nei confronti di una categoria di soggetti, composta da pregiudicati per reati di varia natura o entita' contro il patrimonio ed inoltre perche' la norma e' priva di tassativita' in ordine alle cose di cui il colpevole e' colto in possesso. Non sono invece fondate le q.l.c. dell'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (sollevate in riferimento agli art. 3, 25, 27 cost., perche' la determinazione del

**Studio dell'Avv. Mario Pavone**

fatto - reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti. Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 370

E' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 27 cost., la q.l.c. dell'art. 707 c.p.  
Corte costituzionale 4 giugno 1997, Ord. n. 165 Giur. cost. 1997, 1709

E' infondata la q.l.c. dall'art. 707, c.p., sollevata con riferimento agli art. 3, 25 e 27, cost.; infatti la determinazione del reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti (le chiavi alterate o contraffatte; gli strumenti atti ad aprire ecc.), da parte di persone condannate per fatti specifici. La determinazione delle sanzioni comminate rientra nella discrezionalita' legislativa, che non deve superare i limiti della ragionevolezza. Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 370

Sono infondate le q.l.c. dell'art. 707 c.p., sollevate, in riferimento agli art. 3, 25 e 27 cost., nella parte in cui viene assoggettato a sanzione penale un comportamento non lesivo e non pericoloso per gli interessi meritevoli di tutela penale, e nella parte in cui viene prevista la pena minima di sei mesi di arresto, anziche' di cinque giorni, stabilita in via generale dall'art. 25 c.p. (la Corte ha osservato, quanto alla prima questione, che la determinazione del fatto - reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti, in ordine ai quali e' pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione, e, quanto alla seconda questione, che il trattamento sanzionatorio non viola nella specie il limite della ragionevolezza). Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 370  
Cass. pen. 1997, 656 Dir. pen. e processo 1996, 1473 nota (PISA); Foro it. 1997, I, 1695 nota (TRAMONTANO) Giur. it. 1997, I, 365, 444 Giust. pen. 1997, I, 79

Non contrasta con gli art. 25 e 3 cost. l'art. 707 c.p., nella parte in cui commina, per il possesso ingiustificato di mezzi di scasso, la pena minima di sei mesi di arresto anziche' quella di cinque giorni di cui all'art. 25 stesso codice o altre pene minime riconducibili ad altri reati assunti "a tertium comparationis", in quanto rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e qualita' della sanzione, purché si osservi il limite della ragionevolezza. Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 370

Non e' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 27 cost., la q.l.c. dell'art. 707 c.p., nella parte in cui prevede una pena edittale minima superiore a quella prevista dall'art. 25 c.p.  
Corte appello Messina, 13 novembre 1996

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 25 comma 2, e 27 comma 3, Cost. (la Corte nel dichiarare infondata la questione, oltre che richiamare la propria precedente giurisprudenza, ha tra l'altro affermato che la norma impugnata non contiene una previsione generica ed indeterminata, bensì pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza dal giudice - nell'esercizio del normale compito ermeneutico - attraverso la loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature).  
Corte costituzionale 26 gennaio 1990 n. 36

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p., in relazione all'art. 3 Cost., sul rilievo che, sanzionando il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, finisce col punire atti preparatori contro il patrimonio, non punibili a titolo di tentativo, con una pena edittale piu' grave di quella prevista per il tentativo di furto e di danneggiamento, senza che tale differenza possa essere ricondotta in limiti ragionevoli dall'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena (art. 132 c.p.). Infatti, non sussiste ingiustificata situazione di disparita' di trattamento, trattandosi di reati differenziati per la loro natura soggettiva ed oggettiva a seguito di precisa scelta di politica criminale e punitiva fatta dal legislatore. Cassazione penale, sez. II, 6 febbraio 1986,



E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p., nella parte in cui punisce il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli con una pena edittale più grave di quella prevista per il tentativo di furto o di danneggiamento, sollevata in riferimento all'art. 3 cost. (in motivazione si legge che l'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di qualità e misura della pena può essere censurato solo quando non sia rispettato il limite della ragionevolezza, caso che non ricorre nella specie anche in considerazione dei particolari presupposti soggettivi considerati dalla norma). Corte costituzionale 6 dicembre 1984 n. 270, Cass. pen. 1985, I,573. Giust. pen. 1985, I,107

Non e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p. che, punendo il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, finisce col punire atti preparatori di delitti contro il patrimonio, non punibili a titolo di tentativo, con una pena edittale sostanzialmente più grave di quella prevista per il tentativo di furto e di danneggiamento, senza che tale differenza possa essere ricondotta in limiti ragionevoli dall'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p. Pretura Pavia 14 gennaio 1981,-Conforme- Pretura Pavia 7 gennaio 1981,

\*\*\*\*\*

L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile il reato nell'ipotesi di ritrovamento degli strumenti, consistenti in oltre cento chiavi per serrature di automobili, di abitazioni e una punta di diamante, nel corso di una perquisizione domiciliare, nell'appartamento ove il soggetto stabilmente dimorava). Cassazione penale sez. I, 25 luglio 2001, n. 30930

Ai fini della configurabilità del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non e' necessario un rapporto attuale e costante di contiguità fisica degli oggetti la persona, ma e' sufficiente che quest'ultima li detenga in un luogo ove possa accedere liberamente e in qualunque momento, posto che l'espressione "e' colto in possesso" usata dalla norma va intesa nel senso di una immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso da parte del soggetto. Cassazione penale sez. II, 17 novembre 2000, n. 198

In tema di possesso di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.), e' sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, irrilevante essendo l'originaria appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi viceversa dare rilievo alla possibilità di questi di servirsene ovvero di aiutare il proprietario a servirsene. Cassazione penale sez. II, 16 aprile 1999, n. 9644

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati, per la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato e' necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose, le quali, dunque, dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l'agente, in modo che lo stesso possa farne subito uso, senza doverle prelevare in altro luogo, ancorché contiguo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art. 707 c.p. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso). Cassazione penale sez. V, 1 luglio 1999, n. 10475

L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuata esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione. In particolare il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.

Cassazione penale sez. V, 7 maggio 1998, n. 2842

L'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2) si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso. Perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato. Cassazione penale sez. II, 15 aprile 1998, n. 6955

Poiché l'elemento oggettivo caratterizzante il reato di cui all'art. 707 c.p. è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, il quale non presuppone un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, l'elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, con conseguente possibilità di disporre e di farne uso in ogni momento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto di non essere stato colto nel possesso degli strumenti da scasso perché trovati, in sua assenza, nel proprio garage). Cassazione penale sez. IV, 9 ottobre 1996, n. 9331

La disposizione di cui all'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli) pone a carico del detentore - per le sue qualità personali - l'onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sono destinati ad un uso legittimo, ma non fissa alcun limite temporale entro il quale tale giustificazione deve essere fornita né tantomeno richiede che ciò possa legittimamente avvenire solo al momento della sorpresa in flagranza, come se fosse preclusa qualsiasi possibilità di successiva utile deduzione difensiva; è sempre compito del giudice di merito, infatti, valutare se la prova della legittimità della detenzione degli oggetti predetti, comunque fornita, sia stata o meno raggiunta e, specialmente nelle ipotesi di tardiva discolpa, motivare adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Cassazione penale sez. II, 14 giugno 1996, n. 6929

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose (nella specie chiavi) sequestrate all'imputato per il reato di cui all'art. 707 c.p. Ed infatti, la criminalità e la pericolosità della cosa, che ne impongono la confisca ex art. 240 comma 2 c.p., non costituiscono un carattere della cosa in se' ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand'anche non possa in se' definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. Cassazione penale sez. IV, 16 aprile 1996, n. 4601

Poiché l'elemento caratterizzante il reato di cui all'art. 707 c.p. è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, il quale non presuppone un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, l'elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, con conseguente possibilità di disporre e di fare uso

## **Studio dell'Avv. Mario Pavone**

in ogni momento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto di non essere stato colto nel possesso degli strumenti da scasso perché trovati, in sua assenza, nel proprio garage). Cassazione penale sez. IV, 9 ottobre 1996, n. 9331

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose (nella specie chiavi) sequestrate all'imputato per il reato di cui all'art. 707 c.p. Ed infatti, la criminalità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240 comma 2 c.p., non costituiscono un carattere della cosa in se' ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand'anche non possa in se' definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. Cassazione penale sez. IV, 16 aprile 1996, n. 4601

In sede di patteggiamento per il reato di furto e' obbligatoria la confisca degli arnesi atti allo scasso, di cui l'imputato non abbia giustificato in alcun modo il possesso e che, per la qualità del possessore, già condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, non possono essere detenuti ai sensi dell'art. 707 c.p. (Fattispecie relativa alla confisca di una tenaglia, un cacciavite e alcuni spadini). Cassazione penale sez. V, 27 marzo 1996, n. 1538

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, l'art. 707 c.p. non pone alcun limite temporale circa il momento in cui la giustificazione del possesso debba essere fornita, né afferma che la legittimità della detenzione degli oggetti debba essere dimostrata quando il soggetto agente è colto in possesso degli stessi. Cassazione penale sez. II, 14 giugno 1996, n. 6929

In tema di rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.), soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto, e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile, si verifica l'assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato, giacché solo in tale ipotesi il collegamento tra i due illeciti, sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità, dà vita ad una fattispecie complessa e rende operante il principio di specialità; a tal fine è necessario che non ci sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi atti allo scasso, ma ciò non è sufficiente, dovendosi ritenere il concorso materiale tra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. ogni qualvolta gli arnesi, atti ad aprire o a forzare una serratura, trovati in possesso dell'agente, siano tali e tanti da assumere una autonoma giuridica rilevanza, eccedente quella della apparente correlazione con la consumazione del furto. Cassazione penale sez. IV, 3 maggio 1995, n. 6521

Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli art. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna. Cassazione penale sez. IV, 12 aprile 1995, n. 1314

La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi assorbita dall'aggravante della violenza sulle cose, prevista per il furto dall'art. 625 n. 2 c.p., qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, ma non dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p., venendo ad incidere su un interesse del tutto diverso da quello tutelato da quest'ultima aggravante. Cassazione penale sez. IV, 7 marzo 1995, n. 2479

## **Studio dell'Avv. Mario Pavone**

L'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia "colto in possesso" di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel senso che, oltre al possesso di tali oggetti, si richieda anche un "quid pluris", consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l'uso da parte del loro possessore, ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilit  diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto, perch  e' su tale rapporto di immediatezza, e solo su esso, che la legge fonda la presunzione di un' imminente utilizzazione degli strumenti medesimi. (Nella specie la Corte ha affermato che il rapporto di immediata disponibilit  non viene meno se gli oggetti sono conservati in un locale accessorio all'abitazione del prevenuto). Cassazione penale sez. II, 28 aprile 1994

Va assolta dall'imputazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 708 c.p., con la formula perch  il fatto non sussiste, la prostituta che, trovata in possesso di un'ingente somma di danaro e altri valori in occasione di un controllo di p.s., abbia immediatamente spiegato e in seguito provato la provenienza di quel danaro e di quei valori dall'attivit  di meretricio dalla stessa esercitata, atteso che tale attivita' non e' certamente illecita sotto il profilo penale, punendo infatti l'ordinamento soltanto l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione. Pretura Cagliari, 25 marzo 1994

Nella disposizione dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p. - che configura uno dei casi di confisca cosiddetta obbligatoria, nei quali tale misura di sicurezza e' adottabile anche quale effetto dell'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p. - rientra l'ipotesi in cui l'incriminazione del possesso della cosa dipende non solo dalla sua intrinseca natura, ma anche da condizioni personali del possessore, che confluiscono, con la materialit  della condotta, in una previsione punitiva. (Nella fattispecie la suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordine di confisca contenuto in una sentenza resa ex art. 444 c.p.p., di una pila elettrica e di alcune buste di plastica, poich , diversamente da un giravite, un trapano e un palanchino, ritualmente confiscati, il possesso di esse non puo' costituire l'elemento materiale della contravvenzione ipotizzata dall'art. 707 c.p.). Cassazione penale sez. V, 25 marzo 1993

Deve essere assolto dall'imputazione della contravvenzione di cui all'art. 708 c.p. con la formula perch  il fatto non sussiste, il soggetto pregiudicato nella cui abitazione, nel corso di perquisizione personale e domiciliare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri rinvennero, interrati in giardino, due contenitori in vetro con all'interno mazzette di danaro per una somma complessiva di lire quaranta milioni. Pretura Pistoia 12 febbraio 1992,

In tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il reato di furto circostanziato, tentato o consumato, quando il soggetto attivo e' sorpreso mentre si accinge, essendo in possesso di chiavi alterate, ad introdursi, a scopo di furto, in luogo di abitazione, la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e' assorbita nell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 stesso codice; nel caso di furto tentato, il non avere di fatto utilizzato gli arnesi non comporta - anche in presenza della condizione soggettiva richiesta dalla legge - il concorso della contravvenzione, poich  il riferimento degli arnesi in questione, pure rapportato al tempo ante factum deve essere riguardato, unitamente agli altri elementi significativi emersi, come parte degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto; dopo la consumazione del delitto, indipendentemente dall'uso di strumenti del genere in questione, il concorso e' ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poich  la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia. Cassazione penale, sez. II, 11 marzo 1988,

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non e' assorbito nel delitto di furto, a norma dell'art. 625 n. 2 c.p., se tale possesso si protragga oltre il tempo necessario alla perpetrazione del furto medesimo. Cassazione penale, sez. IV, 10 febbraio 1989,

**Studio dell'Avv. Mario Pavone**

Non sussiste concorso della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. con il reato di tentato furto, anche se non viene contestata l'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di segni di effrazione.

Cassazione penale, sez. II, 25 novembre 1986,

Non sussiste concorso della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. con il reato di tentato furto, anche se non viene contestata l'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di segni di effrazione.

Cassazione penale, sez. II, 25 novembre 1986,

Il reato di cui all'art. 707 c.p., prevede come suo presupposto - e non come elemento costitutivo o condizione di punibilita' - che il reo abbia riportato anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale e cioe' motivi di lucro. Pertanto, questa condizione soggettiva puo' essere valutata sia ai fini della affermazione della responsabilita' sia ai fini dell'aumento della pena rapportabile alla recidiva. Cassazione penale, sez. II, 25 maggio 1986,

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non e' assorbito nel delitto di furto aggravato a norma dell'art. 652 n. 2 c.p. se si protragga oltre il tempo necessario alla perpetuazione del furto medesimo. Cassazione penale, sez. II, 26 maggio 1986,

Il giudice di merito per esimere il soggetto possessore di oggetti atti allo scasso o di denaro e altri valori, non confacenti al suo stato, dalle relative sanzioni previste rispettivamente dagli artt. 707 e 708 c.p., non puo' limitarsi ad esprimere le ipotesi che gli arnesi fossero utilizzati a fini leciti e che i valori provenissero da attivita' lecita, ma deve fornire validi elementi di concreta valutazione delle circostanze atte ad avvalorare le ipotesi stesse. Cassazione penale, sez. II, 7 febbraio 1986,

In tema di reato di cui all'art. 707 c.p., il termine "serratura" comprende tutti i congegni idonei a chiudere e sono, pertanto, da considerarsi muniti di serratura, a questo fine, anche i deflettori degli autoveicoli che, pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall'interno e da impedire ogni abusiva apertura dall'esterno. Cassazione penale, sez. II, 28 aprile 1986,

Puo' concorrere nel reato di cui all'art. 707 c.p. anche un soggetto incensurato, ove conosca le qualita' soggettive del correo, idonee alla configurazione tecnica di detta ipotesi. Cassazione penale, sez. II, 1 febbraio 1986,

La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e' assorbita dal reato di furto aggravato solo se gli arnesi sono stati usati sicuramente per consumare il furto e soprattutto se il loro possesso e' stato accertato nell'atto di commettere il furto stesso. (Nella specie, la disponibilita' degli arnesi allo scasso fu accertata dopo e non durante la consumazione del furto aggravato commesso dallo stesso agente in concorso con altri e, quindi, e' stata ritenuta sussistente la responsabilita' per la contravvenzione oltre a quella per il delitto.

Cassazione penale, sez. II, 28 giugno 1985,

In tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsti dall'art. 707 c.p., e' sufficiente, ai fini della configurabilita' del reato, il suddetto possesso o la loro immediata disponibilita', incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti

rinvenuti presso di lui. Cassazione penale, sez. VI, 14 novembre 1985,

### **Studio dell'Avv. Mario Pavone**

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 707 c.p., non è richiesto che le cose o gli oggetti indicati dalla norma siano di proprietà dell'agente, essendo sufficiente che essi siano in suo possesso, inteso come qualsiasi detenzione, che conferisca la semplice disponibilità materiale. Cassazione penale, sez. V, 6 giugno 1984,

Qualora il possesso di strumento atto allo scasso si protragga oltre il tempo dell'uso momentaneo per la consumazione di un furto con effrazione, la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. non è assorbita dalla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. Corte appello Bologna 27 aprile 1983,

La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi assorbita nell'aggravante della violenza sulle cose previste per il furto dell'art. 625 n. 2 c.p. qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, e sempre che il loro possesso sia limitato ai fini della consumazione del furto senza protrarsi per un tempo giuridicamente apprezzabile. Cassazione penale, sez. II, 27 ottobre 1983,

La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. viene assorbita nel delitto di furto con violenza sulle cose solo nel caso in cui gli strumenti atti allo scasso sono stati posseduti per l'uso momentaneo necessario all'effrazione ed hanno con la consumazione del furto un preciso nesso, non essendo sufficiente che la loro scoperta sia avvenuta in occasione dell'accertamento del reato. Cassazione penale, sez. II, 18 maggio 1983,

Possono concorrere nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso anche le persone incensurate, quando conoscano o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo idonee a realizzare il presupposto del reato stesso. Cassazione penale, sez. II, 2 maggio 1983,

Ai fini della sussistenza del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, l'espressione "è colto" non postula una situazione di disponibilità dalla quale derivi la possibilità di sollecito uso degli oggetti indicati dall'art. 707 c.p. da parte del soggetto che la legge considera, per la sua condotta precedente, pericoloso per la sicurezza del patrimonio altrui. (Fattispecie: strumenti atti allo scasso contenuti in un borsello abbandonato all'atto della sorpresa da parte della polizia). Cassazione penale, sez. II, 2 maggio 1983,

L'aggravante della violenza sulle cose nel delitto di furto commesso mediante l'uso di grimaldelli assorbe la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli solo se il possesso concerne esclusivamente gli arnesi adoperati per l'effrazione e non si sia protratto per tempo apprezzabile oltre la consumazione del furto. Cassazione penale, sez. II, 31 maggio 1982,

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non è assorbito nel delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 n. 2 c.p., se si protragga oltre il tempo necessario alla perpetrazione del furto medesimo. Cassazione penale, sez. II, 29 ottobre 1981,

Rientra tra gli "strumenti atti ad aprire o a forzare serrature" di cui all'art. 707 c.p., il tagliavetro. Cassazione penale, sez. VI, 29 aprile 1980, Cass. pen. 1982, 276 (s.m.). Giust. pen. 1981, II, 487 (s.m.).

La contravvenzione di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso ha una sua funzione autonoma nella prevenzione dei delitti contro il patrimonio; tale funzione viene però meno nel furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. perché in questo caso il possesso degli attrezzi è da mettersi in relazione con l'attività delittuosa in atto. Cassazione penale, sez. II, 14 ottobre 1980,

La contravvenzione di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso ha una sua funzione autonoma nella prevenzione dei delitti contro il patrimonio; tale funzione viene però meno nel furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. perché in questo caso il possesso degli attrezzi è da mettersi in relazione con l'attività delittuosa in atto. Cassazione penale, sez. II, 14 ottobre 1980,

L'aggravante della violenza sulla cosa ex art. 625 n. 2 c.p. nel delitto di furto commesso mediante l'uso di oggetti atti allo scasso, come ad esempio i grimaldelli o simili, assorbe la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. se il possesso dell'oggetto si verifica soltanto per l'uso momentaneo necessario all'effrazione. Ne discende logicamente che se l'oggetto atto allo scasso non viene usato per compiere l'effrazione non si verifica l'assorbimento della contravvenzione nel reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 c.p. Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 1980,

La norma di cui all'art. 707 c.p. prevede una tipica forma di reato di pericolo, derivante dalla complessa situazione soggettiva ed obiettiva, che si verifica quando una persona, già condannata per reati contro il patrimonio, o per mendicizia, o sottoposta ad ammonizione, a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, sia trovata in possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Cassazione penale, sez. VI, 23 gennaio 1978,

Affinché ricorrano gli estremi del reato di cui all'art. 707 c.p., non basta che l'agente, condannato per delitti determinati da motivi di lucro, sia colto in possesso di strumenti per scasso dei quali non sia in grado di giustificare la destinazione, ma occorre che tale possesso, per le modalità, i tempi, i luoghi e le altre circostanze in cui si perfeziona, crei in concreto una effettiva situazione di pericolo. Pretura Trento 21 gennaio 1978,

